

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4091

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO,
SCOPELLITI, CENTARO, MILIO, MACERATINI, BATTAGLIA,
BEVILACQUA, BONATESTA, FLORINO, MANTICA,
PELLICINI e RECCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1999

Tutela dell’immagine della persona sottoposta
a custodia cautelare

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra storia giudiziaria ha annotato, negli ultimi anni, un capitolo famoso e destinato a rimanere tale nel tempo, che ha preso il nome di «tangentopoli». Il primo paragrafo di tale capitolo fu scritto da un gruppo di magistrati milanesi, anch'essi divenuti e destinati a rimanere famosi: con il nome di «mani pulite».

Molti altri «paragrafi» di quel capitolo giudiziario sono indubitabilmente destinati a rimanere nella memoria (iconografica e non) di tutti.

Fra questi, l'immagine televisiva e fotografica - diffusa, sino alla noia, dai notiziari e da quotidiani e riviste - di uno degli indagati di «tangentopoli», cui fu fatto percorrere, stravolto nel viso e visibilmente sofferente, un lungo corridoio del palazzo giudiziario di Milano mentre era implacabilmente ritratto - passo dopo passo - con le manette ai polsi.

Si scandalizzarono in molti e molti presero l'occasione per dibattere la vicenda, con toni ed espressioni di quantomeno apparente illuminata censura che prestarono il destro, a giornali e televisioni, per riproporre le medesime immagini: questa volta, per giunta e paradossalmente, con l'ipocrita giustificazione di non volersi sottrarre alla missione d'informazione e di ospitalità di ogni democratico dibattito, anche quando tale dibattito poneva in discussione il loro stesso operato.

I proponenti del presente disegno di legge si sono imposti di dimenticare il nome di quell'indagato, augurando allo stesso che anche ogni altro lo abbia dimenticato in modo che anche egli - scontata la pena - possa esercitare il diritto reale e concreto (e non solo appartenente ad una Costituzione

teorica) di reinserirsi a pieno titolo nella società, senza penalizzazioni accessorie.

I proponenti del presente disegno di legge non hanno tuttavia dimenticato la vicenda, come quell'indagato (e i suoi familiari, e i suoi amici) non hanno certamente dimenticato quelle immagini, né potranno ragionevolmente farlo per l'ingiusto ed inutile dolore che esse hanno generato.

Ma quella vicenda sembrano averla invece dimenticata in molti.

Senz'altro in tre: i magistrati del tribunale di Roma, che hanno di recente disposto l'arresto e il successivo interrogatorio di altre persone (alti dirigenti di imprese private e di pubbliche istituzioni), che essi accusano di essere protagoniste di nuovi e gravissimi episodi di pubblico malaffare; i responsabili del trasferimento degli stessi nel luogo dove doveva tenersi il relativo interrogatorio; i giornalisti ed i responsabili dei notiziari televisivi che hanno giudicato indispensabile ai fini del compimento del loro dovere di informazione dell'opinione pubblica, la registrazione delle immagini e la relativa diffusione, con efficiente evidenza, delle dette persone, mentre esse venivano sospinte incatenate verso il luogo dell'interrogatorio e anche mentre (quando è in gioco «l'informazione» ogni cautela non è mai sufficiente) ne venivano fatte uscire.

L'articolo 21 della nostra Costituzione è pronto per essere richiamato per chi intenderà opporsi alla proposta qui offerta all'esame del Parlamento, ovvero per chi vorrà tentare di confutarne gli argomenti e le riflessioni che vi sono sottesi.

Non si ritiene per nulla opportuno avviarsi lungo il relativo percorso di dibattito, né rammentando quei diritti individuali cui è pure e per converso riservata considerazione e protezione di pari dignità costitu-

zionale, né per disquisire sui limiti civili logici e giuridici (della pertinenza e della continenza) con cui deve confrontarsi la ragionevole applicazione del citato articolo 21 della Costituzione.

La questione non può infatti che essere del tutto manifesta e palese, nella sua chiara evidenza, per chi voglia affrontarla in termini sereni e autenticamente solidali, con l'incomodo - tuttavia - di dover porre da parte ipocrisia e desiderio di tutela di propri interessi di bottega.

Si solleva, da più parti, il problema della proliferazione legislativa, delle troppe leggi a volte inutili, a volte pletoriche.

Si è perfettamente consapevoli che questo potrebbe essere uno di tali casi e probabilmente, in teoria, lo è: nel senso che le disposizioni proposte non dovrebbero avere, in un contesto di autentica civiltà, in un Paese autenticamente civile e rispettoso, alcuna utilità.

Non è tuttavia così, in pratica, perché i fatti ci mostrano inequivocabilmente il contrario e perché le passate esperienze ci mostrano la loro relativa inutilità.

L'articolo 1 pone a carico dell'autorità che dispone il trasferimento, da un luogo all'altro, della persona sottoposta a limitazione della libertà personale, l'adozione di idoneo provvedimento che ne individui le relative modalità, in modo tale che - senza compromettere il diritto/dovere di chi svolge la funzione di informazione (è a carico dei relativi operatori l'onere di procurare che ciò avvenga con osservanza dei limiti stabiliti dalla legge) - possa essere tutelato il correlativo diritto della persona alla tutela della propria dignità e riservatezza.

L'articolo 2 individua le relative sanzioni di tipo amministrativo in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite.

L'articolo 3 dispone che la legge entri immediatamente in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tutela dell'immagine della persona sottoposta a custodia cautelare)

1. L'autorità che provvede all'applicazione della misura cautelare personale o che dispone il trasferimento della persona sottoposta a custodia cautelare in luogo diverso da quello in cui essa si trova deve prescrivere le modalità in modo che esso avvenga riservatamente e senza possibilità che la persona venga ritratta.

2. Nel caso in cui non possano essere stabilite adeguate modalità ovvero nel caso in cui l'adozione delle stesse non garantisca gli effetti previsti al comma 1, l'espletamento degli adempimenti giudiziari cui è finalizzato il trasferimento della persona sottoposta a custodia cautelare deve avvenire nel luogo in cui questa si trova.

3. L'autorità che dispone il trasferimento perché la persona sottoposta a custodia cautelare deve essere sottoposta a interrogatorio nel corso del dibattimento, ovvero perché la stessa possa esercitare il proprio diritto di assistervi, deve prescrivere, per il conseguimento delle finalità stabilite nel comma 1 e quando non sia diversamente possibile provvedervi, che siano temporaneamente interdette per lo stretto tempo necessario al trasferimento le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche delle aree interessate allo stesso. Della disposizione di divieto di ripresa può essere data comunicazione con ogni mezzo.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

2. La violazione del divieto di eseguire riprese fotografiche, cinematografiche o televisive delle aree interdette a seguito di provvedimento assunto a norma dell'articolo 1, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire trenta milioni.

3. È fatto salvo il diritto della persona sottoposta a riprese in violazione della presente legge ad agire per il risanamento del danno.

4. È competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 il giudice di pace del luogo in cui la violazione è commessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

